

Cuneo, lì 17 aprile 2024

Egr.

**CLIENTE**

Prot. n. 17/24/FISC

## **BONUS TRANSIZIONE 5.0: TEMPI STRETTI PER LA PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Via libera al nuovo credito d'imposta per gli investimenti da effettuarsi nel **biennio 2024-2025** in relazione al "Piano transizione 5.0". La finalità della misura è sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

L'agevolazione transizione 5.0 prevede percentuali di credito di imposta e limiti di costo agevolabile più vantaggiosi di quelli stabiliti, per il medesimo periodo, per gli investimenti 4.0; comunque resta confermata la possibilità di fruizione alternativa del bonus investimenti 4.0, qualora ne ricorrano le condizioni stabilite dalla relativa norma.

Il bonus transizione 5.0 è pari al:

- **35%** per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- **15%** della spesa per investimenti superiori a 2,5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro
- **5%** della spesa, per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di costi ammissibili per anno per ciascuna impresa beneficiaria.

Il tax credit aumenta e **può arrivare fino al 40% e 45%** in caso di una riduzione dei consumi energetici sia superiore al 6% e al 10%. Il risparmio è calcolato su base annua in relazione all'esercizio precedente; per le nuove imprese si tiene conto dei consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale.

### **ATTESTAZIONI E COMUNICAZIONI**

La spettanza del bonus 5.0 richiede il rispetto di **numerose formalità, il cui contenuto sarà dettagliato in un prossimo Decreto:**

- Una **comunicazione al Gse** con la descrizione dell'investimento e il costo preventivato a cui dovrà essere allegata una attestazione "ex ante" sulla riduzione programmata dei consumi, rilasciata da un certificatore dotato di requisiti professionali e di indipendenza;
- Si prosegue con **comunicazioni periodiche** sull'avanzamento dell'investimento;

- Al termine, la **comunicazione di completamento** a cui andrà allegata la attestazione “ex post” sul raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- Occorre inoltre una **certificazione del revisore legale** riguardante l’effettivo sostenimento delle spese agevolate.

Le fatture e gli altri documenti dell’acquisto dovranno riportare un richiamo alla norma agevolativa:

***Bene agevolabile ai sensi dell’art. 38 del D.L. 2 marzo 2024 n. 19***

In attesa di conferma che anche per il 5.0 valga il chiarimento fornito per il bonus 4.0 a gennaio scorso sull’esclusione del richiamo nei D.D.T., se essi sono identificati nella fattura.

Essendo prevista una comunicazione preventiva, resta da chiarire se possano rientrare nel bonus anche investimenti **avviati dal 1° gennaio 2024**, prima della comunicazione (ed eventualmente prima dell’entrata in vigore del Decreto legge, ossia il 2 marzo 2024).

#### **COMPENSAZIONE ENTRO FINE 2025**

Il credito di imposta è utilizzabile in **compensazione** presentando il modello F24, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante. Il credito può essere utilizzato **anche in unica soluzione, fino al 31 dicembre 2025**. L’eccedenza eventualmente non utilizzata è compensabile nei 5 anni successivi.

#### **MECCANISMO DI SORVEGLIANZA PER I 5 ANNI SUCCESSIVI**

Il credito, se già compensato, dovrà essere riversato qualora **entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello di completamento degli investimenti (da chiarire se si debba fare riferimento al momento di interconnessione) i beni agevolati sono **ceduti** a terzi, o destinati a **finalità estranee** all’esercizio di impresa, nonché in caso di **mancato esercizio dell’opzione di riscatto** nel caso di beni acquisiti in locazione finanziaria.